



**Costruzioni Generali Girardini S.p.A.  
Unipersonale**

Via Astico  
36066 Sandrigo — Vicenza

T. +39 0444.666311 (6 linee r.a.)  
F. +39 0444.657155  
[girardini@girardinispa.com](mailto:girardini@girardinispa.com)

Capitale Sociale € 2.600.000

R.E.A. 312565 — C.F./P.IVA 03276730243

Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di Fratelli Girardini S.r.l. Unipersonale P.IVA 01262240243



**CQOP SOA**  
CONSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

## Condizioni generali di contratto di fornitura beni/servizi

### Art.1 – Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto

Gli ordini effettuati da Costruzioni Generali Girardini spa sono realizzati conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) condizioni che si considerano accettate dal fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma C.C.; tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'Ordine/Contratto o nelle specifiche tecniche allegate ad esso e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione. Costruzioni Generali Girardini spa si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi Ordine/Contratto ogni qualvolta il fornitore non abbia sottoscritto le presenti C.G.C. per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti.

Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGC o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. Il testo autentico delle presenti CGC è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione delle CGC valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

### Art. 2 - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine/Contratto.

### Art.3 – Consegna dei materiali e fornitura dei servizi – Penali per ritardo

La consegna dei materiali a Costruzioni Generali Girardini spa non costituisce accettazione di tali materiali; tale questione è disciplinata dal successivo art.7).

I termini di consegna o di fornitura indicati nell'Ordine/Contratto decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di emissione dell'Ordine/Contratto. Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite DDP (Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato) presso i luoghi indicati nell'Ordine/Contratto, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà di Costruzioni Generali Girardini spa; in ogni caso e fino alla consegna a Costruzioni Generali Girardini spa, tutti i rischi relativi al materiale sono a carico del fornitore. Costruzioni Generali Girardini spa riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 giorni dalla data della consegna.

### Art.4 – Requisiti di sicurezza

La consegna del materiale e la fornitura dei servizi devono avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nell'Ordine/Contratto/specifiche tecniche o negli altri documenti consegnati al fornitore. Deve essere inoltre rispettata la legislazione della sicurezza vigente in quel determinato momento in Italia e nella Comunità Europea. Qualora, durante la fornitura dei servizi, il fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio a Costruzioni Generali Girardini spa; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.

Qualora Costruzioni Generali Girardini spa dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, la stessa si riserva di chiedere al fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta la fornitura dei servizi non sia stata corretta ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.

I Servizi forniti a Costruzioni Generali Girardini spa godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile ai contratti di appalto di servizi e, in particolare, dall'art.1667 c.c., fermo restando che tutti i servizi accettati da Costruzioni Generali Girardini spa dovranno ritenersi accettati sotto la specifica condizione di cui al successivo art.7).

### Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto sancito dall'art. 1453 C.C., costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore;
- cessazione di attività da parte del fornitore;
- ritardo nella consegna o nell'esecuzione della prestazione superiore a 30 gg., compresi i casi fortuiti e di forza maggiore;
- perdita delle licenze o dei diritti di cui all'art. 4 delle presenti condizioni generali di contratto;
- mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell'ordine; il fornitore sarà tenuto ad eseguire la prestazione anche oltre il termine salvo che Costruzioni Generali Girardini spa non dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1457 C.C.;
- mancanza di qualità dei materiali;
- mancata rimozione, demolizione, distruzione dei materiali resi o respinti da Costruzioni Generali Girardini spa a causa di vizi o carenze qualitative;

### Art. 6 - Brevetti

Il fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il fornitore solleva Costruzioni Generali Girardini spa da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.



#### **Art. 7 - Accettazione dei materiali - Garanzie e collaudi**

Costruzioni Generali Girardini spa si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di materiale/esecuzione dei servizi, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte da Costruzioni Generali Girardini spa, nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nell'Ordine/Contratto. Laddove non sussistano prescrizioni tecniche redatte da Costruzioni Generali Girardini spa, il fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per contratto, fornendo la documentazione attestante il relativo esito favorevole.

L'accettazione della fornitura da parte di Costruzioni Generali Girardini spa è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione.

I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia di 12 mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti.

A parziale deroga dell'art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono a Costruzioni Generali Girardini spa la facoltà di risolvere il contratto, ove denunciati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi Costruzioni Generali Girardini spa potrà addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.

In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, Costruzioni Generali Girardini spa avrà diritto di chiedere l'eliminazione degli stessi, a cura e spese del fornitore, o la riduzione del corrispettivo.

In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto da Costruzioni Generali Girardini spa; in caso contrario Costruzioni Generali Girardini spa avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al fornitore.

#### **Art. 8 - Termini di pagamento**

Il pagamento dei materiali/servizi viene effettuato conformemente a quanto meglio specificato nelle condizioni dell'Ordine/Contratto; costituisce comunque condizione essenziale per il pagamento il fatto che i materiali/servizi soddisfino gli standards di qualità di Costruzioni Generali Girardini spa. Nei casi in cui il fornitore non esegua esattamente la fornitura/servizio dell'Ordine/Contratto, Costruzioni Generali Girardini spa potrà sospendere il pagamento dovuto fino alla consegna/esecuzione completa della fornitura/servizio.

Il pagamento dell'Ordine/Contratto non implica accettazione dei materiali/servizi da parte di Costruzioni Generali Girardini spa in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che Costruzioni Generali Girardini spa rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti CGC o dalla legislazione applicabile.

Qualora poi le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, Costruzioni Generali Girardini spa può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione degli ordini e subappalto totale o parziale**

Il fornitore non può cedere gli Ordini/Contratti provenienti da Costruzioni Generali Girardini spa, se non espressamente e preventivamente autorizzato dalla stessa società; l'autorizzazione sarà subordinata al possesso, in capo al subcontraente, della documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture a Costruzioni Generali Girardini spa non possano essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal fornitore se non dopo che lo stesso abbia richiesto ed ottenuto il consenso scritto dalla stessa Costruzioni Generali Girardini spa; essendo poi l'Ordine/Contratto parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ex art.1262 c.c., la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l'acquisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell'art. 1260 c.c.

E' fatto inoltre divieto al fornitore di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento di lavori o prestazioni. In

#### **Art. 10 - Responsabilità civile**

Il fornitore si assume la responsabilità per i danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature, installazioni, prodotti lavorati, semi lavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dei propri subappaltatori o dei loro rispettivi dipendenti e si obbliga a risarcire Costruzioni Generali Girardini spa per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.

Il fornitore, inoltre, solleva Costruzioni Generali Girardini spa da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di Previdenza Sociale, Sanità e Sicurezza, Assicurazioni Obbligatorie, o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Il fornitore che opera presso un cantiere di Costruzioni Generali Girardini spa è tenuto all'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze.

#### **Art. 11 - Compensazione**

Qualora Costruzioni Generali Girardini spa dovesse addebitare al fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti CGC o degli Ordini/Contratti, il fornitore autorizza espressamente Costruzioni Generali Girardini spa ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da Costruzioni Generali Girardini spa allo stesso fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di Costruzioni Generali Girardini spa. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 c.c.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

Per quanto non previsto dal presente, saranno applicabili le norme di legge e, in mancanza, gli usi e le consuetudini locali.



### **Art.13 – Trattamento dei dati**

Costruzioni Generali Girardini spa informa che i dati identificativi del fornitore acquisiti in sede di qualificazione fornitori, operazione necessaria ai fini della stipulazione dell'Ordine/Contratto di fornitura di beni/servizi, costituiscono oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato all'esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali. Il fornitore gode dei diritti di cui all'art.13 Reg.UE 679/2016 fra cui quello di richiedere l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi rivolgendosi al Servizio Qualificazione Fornitori.

### **Art.14 – Presa visione Codice Etico e normativa Anticorruzione**

La Società dichiara di aver adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito "Decreto" o "D. Lgs. 231/2001") e ulteriori procedure interne ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di prevenzione dei reati corruttivi e del riciclaggio, tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro, nonché di essere dotata delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 e ISO 37001.

La Parte dichiara di essere a conoscenza delle indicazioni e delle previsioni dettate dal D. Lgs. n. 231 e dal Codice Etico di Girardini, garantendo che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori ai sensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.:

- condividono i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico; il Codice Etico ed il relativo Sistema Sanzionatorio sono consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.girardinispa.com](http://www.girardinispa.com), nella sezione "Downloads";
- si obbligano, nell'esecuzione del Contratto, a rispettare i principi, le regole di comportamento e i contenuti del Codice Etico, nonché più in generale a non realizzare comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., adottando e attuando, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni;
- si obbligano a rispettare i principi e i protocolli contro la corruzione adottati dal Gruppo Girardini, nonché i principi e i protocolli per la corretta e trasparente gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le sue articolazioni territoriali.

La Parte dichiara altresì di non essere coinvolta in procedimenti giudiziari relativi ai reati rilevanti ai sensi del Decreto e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società la notifica di atti che potrebbero portare all'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D. Lgs. 231/01.

L'elenco dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è tassativo, ma potrebbe essere ampliato dal legislatore, pertanto la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati rilevanti introdotti nel Decreto anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.

La Parte dovrà informare immediatamente Girardini in merito a condotte tenute da soggetti che operano presso quest'ultima tali da rappresentare una violazione del Codice Etico o determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo mail all'indirizzo [fdc@girardinispa.com](mailto:fdc@girardinispa.com).

Oltre al rispetto delle pratiche e dei principi declinati dalle fonti sopra riepilogate, la Parte dà atto di condividere e rispettare i tre seguenti principi fondamentali sanciti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (di seguito "OIL"):

- non ricorrere all'impiego di mano d'opera infantile (di età inferiore di 15 anni) o forzata, né ammettere tale condotta dai propri fornitori e subappaltatori;
- assicurare al proprio personale delle condizioni e un ambiente lavorativo sano e sicuro nel rispetto delle libertà individuali o collettive;
- promuovere un ambiente di lavoro inclusivo senza discriminazioni per sesso, razza, religione, orientamento sessuale o appartenenza politica, applicando tale principio anche in fase di assunzione e gestione del personale.

Nel caso si dovesse accertare che i principi sopra indicati non vengono rispettati, la Parte accetta di porre immediato rimedio e, laddove non si attui una soluzione tempestiva e appropriata o si dovesse commettere un'ulteriore violazione, Girardini si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, senza impegnare la propria responsabilità e senza ulteriori oneri a proprio carico, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nel caso si dovesse accertare che i principi sopra indicati non vengono rispettati, la Parte accetta di porre immediato rimedio e, laddove non si attui una soluzione tempestiva e appropriata o si dovesse commettere un'ulteriore violazione, Girardini si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, senza impegnare la propria responsabilità e senza ulteriori oneri a proprio carico, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **PER ACCETTAZIONE:**

**Il fornitore (timbro e firma)** ..... **Data** .....

Ai sensi dell'art. 1341/1342 c.c. il fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

1 – Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto; 3 – Consegna dei materiali/fornitura dei servizi – Penali per ritardo; 5 – Clausola risolutiva espressa; 7 – Accettazione dei materiali/Garanzie e collaudi:

8 – Termini di pagamento; 9 – Divieto di cessione degli ordini; 10 – Responsabilità civile; 11 – Compensazione; 12 – Foro competente; 13 – Trattamento dei dati. 14 – Presa visione Codice Etico e normativa Anticorruzione.

#### **PER ACCETTAZIONE:**

**Il fornitore (timbro e firma)** ..... **Data** .....